

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° 0013257

193/032101.01.4122.032

Roma, 12 ottobre 2011

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".
Chiarimenti.

Si fa riferimento alle note concernenti l'oggetto, indicate a margine, per chiarire che la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso ed, in quanto tale, non ricade nella disciplina di cui ai punti 2.4 e 6.4 del D.M. 26 agosto 1992.

Tale considerazione vale anche nel caso di utilizzo della palestra in orari extrascolastici, da effettuarsi con le modalità ed i limiti prospettati (attività sportive o ricreative, senza presenza di pubblico e con affollamento massimo inferiore a 100 persone). È evidente che le vie d'esodo della palestra devono essere correlate al massimo affollamento ipotizzabile, verificando la possibilità di fruire dell'esistente comunicazione con l'attività scolastica.

Resta inteso che qualora la palestra possa configurarsi come un impianto sportivo, così come definito dall'art.2 del D.M. 18 marzo 1996 - caso che appare escluso nel quesito formulato dal Settore Edilizia Scolastica della Città di Torino - dovrà essere fatto riferimento alle disposizioni ivi indicate.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato alla presente il quesito inoltrato dal Comando VV.F. di Torino con nota prot. n.30976 del 26.08.2011 inerente la fruibilità degli impianti sportivi all'interno delle strutture scolastiche,

In relazione a quanto espresso dal sopraccitato Comando, questa Direzione ritiene di condividere il parere espresso.

Parere del Comando

È pervenuto da parte del settore edilizia scolastica della Città di Torino, ns. prot. n. 20814 – PV/1 del 31/05/2011, l'unito quesito tecnico per le misure di protezione passiva antincendi delle comunicazioni tra locali palestra ed impianti strettamente scolastici, a fronte di impieghi delle stesse palestre in orari extra scolastici.

Il proponente del quesito richiederebbe la concessione di deroga in via generale, rispetto ai dispositivi normativi in oggetto, per l'ammissibilità di comunicazione dei locali palestra con gli ambienti strettamente scolastici degli uffici a mezzo serramento con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco, senza il richiesto filtro a prova di fumo.

La richiesta di deroga in via generale riguarderebbe circa 300 fabbricati gestiti dalla Città di Torino per l'assolvimento dell'obbligo scolastico delle scuole per l'infanzia e delle scuole medie inferiori, volendo conciliare anche i dettami della L. n. 23/1996 e dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994 per i servizi alla collettività e gli obiettivi dell'educazione permanente.

Le utilizzazioni extra scolastiche dei locali palestra riguarderebbero attività ginniche con finalità ludico-sociali, senza la presenza di pubblico spettatore, con affollamento massimo inferiore a 100 pp..

Per quanto sopra, e più ampiamente articolato nell'unito quesito tecnico, il Comando ritiene che le limitazioni di impiego per la tipologia di attività ginniche, l'affollamento e l'assenza di pubblico possano fare ritenere un non aggravio di rischio rispetto ad un'utilizzazione strettamente scolastica.

In tal senso, nel rimettersi al parere richiesto a Codesta Direzione Centrale, anche in armonia alla nota prot. DIR-PIE n. 1736 del 28/02/2011 di codesta Direzione Regionale che richiama l'attenzione sul non aggravio dei procedimenti amministrativi a fronte di aspetti meramente formali o trascurabili per la sicurezza antincendi, per quanto di competenza, il Comando si esprime favorevolmente al possibile accoglimento della richiesta di deroga in via generale.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)